

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2394

DEL 16/04/2015

Oggetto: PSR 2007-2013 mis. 133 Attività di informazione e promozione – seconda sottofase – Revoca concessione aiuto - Accoglimento ricorso gerarchico – Rettifica - xxxxxxxx xxxxxxxx – CUA xxxxxxxxxx - Domanda di aiuto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Direttore Generale

VISTO

- la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna";
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con DGR n. 45/31 del 21/12/2010;
- la L.R. n. 14/15.05.1995, Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti regionali;
- il DPGR n. 77/08.07.2014, Nomina del direttore generale dell'Agenzia ARGEA, dott. Gianni Ibba;
- il bando PSR 2007-2013 mis 133, approvato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura con DDS Politiche di mercato e qualità n. 26123/1014 del 23.12.2008;
- la nota del Servizio Politiche di mercato e qualità n. 10182/20.05.2009 di chiarimenti sull'individuazione dei beneficiari;
- la nota del Servizio Politiche di mercato e qualità n. 12231/17.06.2009 di rettifica dei chiarimenti sull'individuazione dei beneficiari;
- il bando modificato con DDS Politiche di mercato e qualità n. 29799/911 del 06.12.2011, con nuove percentuali per la liquidazione parziali del SAL;

PREMESSO

- che con determinazione del direttore generale n. 2057/03.04.2015, su ricorso del xxxxxxxx xxxxxxxx, è stata annullata la determinazione del Servizio delle Istruttorie n. 356/03.02.2015, che aveva revocato la concessione n. 2532/25.08.2010 e l'autorizzazione del SAL n. 521/13.02.2012, a valere sulla mis 133, 2^a sottofase;
- che, nella parte dispositiva della citata determinazione, il direttore generale ha stabilito l'istruttoria della domanda di saldo finale n. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

CONSIDERATO

- che la domanda di saldo finale non può essere istruita perché è stata rigettata con determinazione dell'Area Coordinamento Istruttorie n. 3894/24.07.2014, per effetto, in base al Reg 1975/2006 art. 31 e Reg. 65/2011 art. 30, della dichiarazione falsa, resa nella domanda di partecipazione alla 3^a sottofase e accertata nel 2013, in merito alla stessa operazione, realizzata attraverso l'ampliamento del progetto originario della 2^a sottofase;

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 2394

DEL 16/04/2015

- che con nota, prot. n. 72644/05.08.2014, il xxxxxxxx aveva presentato ricorso gerarchico contro il rigetto della domanda di pagamento del saldo finale ma su tale ricorso si è formato silenzio-rigetto, decorso il termine di 90 giorni, in base al DPR n. 1199/1971 art.6;
- che, pertanto, è necessario rettificare la determinazione n. 2057/03.04.2015, escludendo, nella parte dispositiva, la prescrizione d'istruttoria della domanda di saldo finale;

DETERMINA

- di rettificare la determinazione del direttore generale n. 2057/03.04.2015, di annullamento della determinazione del Servizio delle Istruttorie n. 356/03.02.2015, avente ad oggetto la revoca della concessione n. 2532/25.08.2010 e la revoca dell'autorizzazione del SAL n. 521/13.02.2012, a valere sulla mis 133, 2^a sottofase, a favore del xxxxxxxx xxxxxxxx, con sede in Sestu, loc. Magangiosa, CUA xxxxxxxxxx;
- di eliminare, nella parte dispositiva della determinazione del direttore generale n. 2057/03.04.2015, le seguenti parole: "e all'istruttoria della domanda di pagamento del saldo finale n. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio delle Istruttorie per procedere all'invio al xxxxxxxx xxxxxxxx;
- di informare che può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di far pubblicare la presente determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it, sezione "atti", esclusa la pubblicazione nell'albo pretorio.

Il direttore generale
Gianni Ibbà